



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato per gli Affari Interni

**GUIDA PRATICA
ALLE NORME
IN MATERIA ELETTORALE**





Cari Concittadini,

la qualità della vita democratica del nostro Paese richiede la Vostra partecipazione alle prossime elezioni politiche del 9 giugno p.v..

Stiamo attraversando un momento epocale di trasformazione della nostra Repubblica, nel quale le idee e gli orientamenti politici di ciascun cittadino diventano ancor più preziosi.

Le scelte del prossimo futuro della nostra Repubblica dipenderanno dal grado di partecipazione alla vita politica dei suoi cittadini.

Partecipazione che non sarà soltanto l'esercizio di un diritto, ma soprattutto l'adempimento di un dovere per preservare quei principi di libertà e sovranità repubblicana di cui la nostra comunità è stata simbolo nei secoli.

L'occasione elettorale è preziosa ed ogni cittadino deve coglierla, sia per esprimere consapevolmente i propri orientamenti che per rendersi disponibile a contribuire alla guida del nostro Paese.

Domenica 9 giugno 2024 si celebreranno le elezioni politiche, così come indette dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti con il Decreto 20 marzo 2024 n. 63.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni intende fornire ad ogni cittadino, residente in Repubblica o all'estero, uno strumento di sintesi che permetta una approfondita conoscenza delle regole elettorali, delle procedure sia antecedenti che successive alle consultazioni, nonché dei programmi dei partiti o movimenti che parteciperanno alla prossima tornata elettorale.

Le Istituzioni ed in primis la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, hanno il compito e il dovere di offrire ogni elemento conoscitivo che permetta l'espressione di un voto responsabile e consapevole.

La GUIDA PRATICA ALLE NORME IN MATERIA ELETTORALE, redatta in collaborazione con l'U.O. Segreteria Istituzionale – Sezione Studi Legislativi, vuole essere un supporto nella lettura dei testi normativi contenuti nella Raccolta Coordinata delle Norme in Materia Elettorale aggiornata a dicembre 2023.

Le sezioni in cui si articola la guida, oltre ad illustrare i passaggi in cui l'elettore è direttamente coinvolto (chi, come, dove e quando si vota), intende fornire informazioni utili sui diversi meccanismi elettorali e le relative fasi: dalla presentazione delle candidature alla proclamazione degli esiti.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

INDICE

Introduzione	pag. 5
1. CHI VOTA	pag. 7
2. DOVE SI VOTA	pag. 8
3. QUANDO SI VOTA	pag. 9
4. COME SI PRESENTANO LE LISTE E LE CANDIDATURE	pag. 10
5. CHI PUÓ ESSERE CANDIDATO	pag. 12
6. INCOMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI	pag. 12
7. COME SI VOTA	pag. 13
8. UFFICI ELETTORALI	pag. 17
9. OPERAZIONI DI SCRUTINIO	pag. 20
10. ASSEGNAZIONE DEI SEGGI	pag. 21
11. CAMPAGNA ELETTORALE	pag. 24
12. DISCIPLINA PENALE	pag. 26
13. COSA SUCCEDA DOPO LE ELEZIONI	pag. 26

Introduzione

Il sistema elettorale vigente nella Repubblica di San Marino è proporzionale a collegio unico.

Il proporzionale è considerato il sistema più efficace a realizzare il principio della "rappresentatività", in quanto consente di tradurre direttamente in seggi parlamentari la volontà espressa dagli elettori, nelle sue diverse articolazioni. Con tale metodo, infatti, a ciascuna lista è assegnato un numero di seggi proporzionalmente corrispondente ai voti ottenuti dalla lista stessa.

Il Corpo Elettorale costituisce un "collegio unico": unica, pertanto, è la circoscrizione elettorale nel senso che la composizione dell'intero Consiglio Grande e Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati in qualunque sezione elettorale.

La riforma elettorale del 2007 ha introdotto alcuni correttivi al sistema proporzionale puro, con l'intento di valorizzare la volontà dei cittadini, responsabilizzare le forze politiche di fronte all'elettore, contrastare la frammentazione dei partiti, garantire la stabilità di Governo, favorire la presenza delle donne in Consiglio Grande e Generale, avversare il voto di scambio e la riconoscibilità del voto. Tra i correttivi sono stati introdotti i seguenti aspetti: la "quota rosa" nelle liste dei candidati, la dichiarazione circa i redditi percepiti dai candidati, la previsione di ulteriori incompatibilità per gli eletti, gli uffici elettorali intersezionali e la previsione di norme penali per chi viola la libertà di voto.

Successivamente, a seguito del Referendum tenutosi il 2 giugno 2019, sono state previste procedure per il conferimento di una ulteriore ed eventuale fase di negoziazione dopo il primo turno, allo scopo di individuare una maggioranza più ampia. Qualora non sia possibile raggiungere tale risultato attraverso la seconda fase di negoziazione viene attivato il turno di ballottaggio.

Resta fermo che qualora una lista o coalizione raggiunga la maggioranza nel primo turno, non si procederà con la fase di negoziazione. È stato introdotto il principio per cui le forze politiche devono dichiarare preventivamente al voto i propri alleati di governo ed in base a quale programma, ciò al fine di supportare la costituzione di maggioranze di governo stabili.

Permane il premio di "stabilità" - che consiste nell'assegnazione aggiuntiva di seggi in favore della lista o coalizione vincitrice - con l'obiettivo di garantire la tenuta parlamentare della Maggioranza ed Esecutivi duraturi nel corso della legislatura.

Per contrastare la frammentazione politica le disposizioni hanno innalzato il cosiddetto "sbarramento", cioè la soglia minima di voti che ciascuna lista deve aver conseguito per poter entrare in Consiglio.

Un'ulteriore novità introdotta è riferita alle preferenze.

L'elettore, residente in territorio, può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L'elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.

Infine, con la Legge Qualificata 31 agosto 2020 n.2, a completamento della normativa vigente in materia elettorale, sono stati previsti alcuni accorgimenti pratici ed, inoltre, è stata introdotta la possibilità per gli ospiti in stabile convivenza presso la UOC Assistenza Residenziale Anziani dell'Istituto Sicurezza Sociale od in altre strutture pubbliche o private, di votare nella struttura ospitante ad opera del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato, nel rispetto delle modalità di raccolta del voto al domicilio dell'elettore.

1. CHI VOTA

1.1 ELETTORATO ATTIVO – LISTE ELETTORALI

Sono elettori tutti i cittadini sammarinesi **maggiorenni** regolarmente iscritti alle liste elettorali, compresi anche coloro **che compiono i diciotto anni entro il giorno delle elezioni incluso**.

Le liste elettorali sono aggiornate e pubblicate annualmente dalla Commissione Elettorale entro il 31 gennaio (revisione annuale). Contro le iscrizioni nelle liste elettorali (per errore o esclusione) può essere presentato reclamo orale o scritto dall'interessato all'Ufficio di Stato Civile entro le ore 12 del 28 febbraio di ogni anno. Il Commissario della Legge è chiamato a pronunciarsi sul reclamo entro il 15 marzo. Dopo tale data le liste elettorali diventano definitive e non possono essere più modificate fino alla revisione dell'anno successivo; tuttavia, almeno una volta all'anno, devono essere cancellati i deceduti e chi ha perso i requisiti di elettorato attivo.

I cittadini il cui rapporto di discendenza originaria si è interrotto per oltre una generazione sono iscritti nelle liste elettorali decorso il termine di tre anni dall'accoglimento della domanda di nuova iscrizione.

1.2 CANCELLAZIONE DALLE LISTE ELETTORALI

Perdono il diritto di voto i cittadini **interdetti**, quelli **sottoposti a giudiziale concorso**, i **condannati** a pena restrittiva della libertà personale in via definitiva e per reato non colposo o interdetti dai pubblici uffici e dai diritti politici per più di un anno, i condannati per i reati contro i diritti politici o condannati all'interdizione dai diritti politici. I condannati possono riacquistare il diritto di voto nei casi di estinzione del reato o della pena.

Nel caso in cui si verifichi una causa di incapacità o di perdita della cittadinanza, la Commissione Elettorale provvede annualmente a cancellare dalle liste gli elettori interessati; in caso di decesso provvede direttamente l'Ufficio di Stato Civile.

1.3 CERTIFICATO ELETTORALE

A tutti gli elettori l'Ufficio Elettorale di Stato consegna il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (certificato elettorale) a mezzo posta ordinaria agli elettori con residenza in territorio, e con raccomandata semplice agli elettori con residenza fuori territorio, entro il quindicesimo giorno precedente quello delle elezioni. Il certificato elettorale è il documento che consente all'elettore l'esercizio del voto e deve essere esibito al momento in cui l'elettore si reca al seggio. Nello stesso sono indicati i dati dell'elettore, la sezione elettorale alla quale appartiene, il luogo in cui recarsi per il voto, il giorno e l'ora di apertura e di chiusura dell'Ufficio elettorale di sezione. Completano il certificato **due tagliandi**, che saranno staccati dal Presidente del seggio rispettivamente dopo il voto **nel primo turno di votazione ed all'eventuale ballottaggio**.

Dopo il primo turno l'elettore deve conservare il certificato elettorale per l'eventuale turno di ballottaggio.

Gli elettori che non abbiano ricevuto il certificato elettorale possono ritirarlo personalmente all'Ufficio Elettorale di Stato a partire dal decimo giorno precedente le votazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. Se il certificato elettorale viene smarrito o diviene inservibile l'elettore ha diritto di ottenere un duplicato presentandosi personalmente al medesimo Ufficio. L'Ufficio resterà aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e nel giorno delle elezioni per tutta la durata delle operazioni di voto.

2. DOVE SI VOTA

L'elettore deve recarsi presso la sezione elettorale indicata nel suo certificato elettorale.

Le sezioni elettorali sono individuate nel territorio dei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle ed a Dogana, considerata sezione elettorale.

L'elettore **residente in territorio** vota in una delle sezioni del Castello di residenza.

Gli elettori **residenti all'estero** votano nelle sezioni loro riservate ed istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle.

Gli elettori degenti all'Ospedale di Stato votano nella **sezione elettorale speciale** istituita presso l'Ospedale di Stato, le cui operazioni di voto restano aperte fino alle ore 19:00, esibendo il certificato di degenza.

La sezione elettorale speciale dell'Ospedale di Stato fa parte della prima sezione di Borgo Maggiore.

Gli elettori che sono ospitati presso **l'UOC Assistenza Residenziale Anziani** dell'Istituto Sicurezza Sociale o in altre strutture pubbliche o private, convenzionate con l'Istituto Sicurezza Sociale sono ammessi a votare nella struttura ospitante, **ad opera del Seggio Speciale dell'Ospedale di Stato secondo le modalità di raccolta del voto al domicilio dell'elettore**, le cui operazioni di voto restano aperte **fino le ore 19:00**.

E' stato istituito un **seggio speciale** mobile per consentire l'esercizio del voto ai **malati intrasportabili** nell'abitazione in cui dimorano, purché in territorio. Gli elettori intrasportabili, almeno 13 giorni prima delle elezioni, entro le ore 14:00 devono far pervenire all'Ufficio Elettorale di Stato dichiarazione attestante la loro volontà di votare presso la propria abitazione indicandone l'indirizzo completo. Alla dichiarazione deve essere altresì allegato il certificato medico che attesti la grave patologia che impedisce in modo assoluto il trasporto dell'elettore.

Nel caso in cui sia necessario un accompagnatore per il voto assistito, per i non vedenti, per coloro che non abbiano l'uso delle mani o abbiano altro

impedimento di analoga gravità, la richiesta di ammissione al voto domiciliare può essere sottoscritta dall'accompagnatore medesimo. In questo caso nel certificato medico da allegare deve risultare anche la necessità del voto assistito.

L'ammissione al voto domiciliare, su cui decide la Commissione Elettorale, è valida sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio.

Per l'esercizio del voto il Presidente del seggio speciale, nella giornata delle votazioni e durante l'orario delle stesse, concorda con l'elettore intrasportabile (o con i suoi famigliari) l'orario più opportuno e, accompagnato esclusivamente da due scrutatori, (di cui uno con funzioni di segretario) si reca scortato dalla Forza Pubblica, al domicilio indicato dall'elettore, per raccogliere il suo voto avendo cura di assicurarne la libertà e la segretezza nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore medesimo.

Le funzioni di seggio speciale sono assegnate alla sezione istituita presso l'Ospedale di Stato integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori, al fine di consentire la funzionalità del seggio per tutta la durata dell'orario di apertura.

Le schede votate con le superiori modalità sono raccolte e custodite dal Presidente del Seggio Speciale in una apposita urna o in apposito plico chiuso e sigillato fino alla loro immissione nell'urna/urne del Seggio Speciale, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori il cui voto è stato raccolto al domicilio.

Tutte le schede votate del Seggio Speciale dell'Ospedale confluiscono – unitamente al verbale e al materiale elettorale – nella prima sezione elettorale di Borgo Maggiore.

3. QUANDO SI VOTA

3.1 QUANDO SI PROCEDE ALLE ELEZIONI POLITICHE

La Reggenza scioglie il Consiglio Grande e Generale e convoca i comizi elettorali alla scadenza naturale della legislatura ogni cinque anni, o quando il Consiglio stesso:

- a) per qualsiasi causa venga a perdere almeno 30 dei suoi membri;
- b) non approvi il programma di Governo o non nomini i Segretari di Stato;
- c) approvi il programma o nomini i Segretari di Stato con il concorso determinante del voto di Consiglieri non appartenenti alla formazione proclamata vincitrice alle elezioni.

In seguito allo scioglimento del Consiglio Grande e Generale e fino alla costituzione del nuovo Governo, il Congresso di Stato e le Commissioni entrano in regime di ordinaria amministrazione e possono gestire i soli affari correnti.

3.2 PRIMO TURNO

La data delle elezioni è fissata dalla Reggenza con il decreto di scioglimento del Consiglio Grande e Generale. Le elezioni devono tenersi in un giorno di domenica non prima del sessantesimo giorno successivo allo stesso decreto di scioglimento.

Per le elezioni politiche la Reggenza, con apposito pubblico manifesto, convoca i comizi elettorali.

Se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza del 50% + 1 dei voti validi e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 quozienti la Reggenza conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di 15 giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con liste o coalizioni di liste (quelle indicate all'atto del deposito del programma di Governo) sulla base dei seggi raggiunti al primo turno, fatto salvo che liste e coalizioni di liste mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e che la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

Se il suddetto mandato ha esito negativo, la Reggenza conferisce un nuovo mandato, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno della consultazione elettorale.

Se il primo mandato o, in subordine, il secondo ha esito positivo, l'Ufficio Elettorale Centrale, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

3.3 SECONDO TURNO

Nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi e neppure i 30 quozienti, né i due mandati conferiti alle liste/coalizioni di liste che hanno conseguito la maggioranza relativa dei voti diano esito positivo, la Reggenza, mediante decreto, indice la votazione di ballottaggio fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

Con l'emissione del decreto reggenziale che indice la votazione di ballottaggio si intende aperta la campagna elettorale che avrà termine alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni. A tale campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione.

4. COME SI PRESENTANO LE LISTE E LE CANDIDATURE

Le liste dei candidati devono essere presentate da almeno 90 elettori, a mezzo di sottoscrizione autenticata, e devono essere depositate non più tardi delle ore 12:00 del quarantesimo giorno precedente quello delle votazioni presso l'Ufficio di Stato Civile. Nessun elettore può

sottoscrivere più di una lista di candidati, né i candidati di una lista possono sottoscrivere una lista stessa od altra lista, pena la nullità delle sue sottoscrizioni. In caso contrario le sottoscrizioni sono nulle e viene applicata una sanzione pecuniaria di euro 500,00.

Ciascuna lista può presentarsi alle elezioni individualmente o in coalizione con altre liste, previa dichiarazione di impegno espresso a formare una maggioranza di governo per l'intera legislatura.

Qualora due o più forze politiche intendano costituire una coalizione a fini elettorali, devono sottoscrivere **apposita dichiarazione di costituzione della coalizione** contenente il nome della coalizione, l'eventuale contrassegno della stessa, nonché il programma di governo. Tale dichiarazione deve essere depositata presso l'Ufficio Elettorale entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente le votazioni ed è espressamente richiamata nell'atto di presentazione di ciascuna delle liste che partecipano alla coalizione medesima. I candidati delle singole liste facenti parte di una coalizione, con l'accettazione della candidatura manifestano altresì il consenso alla costituzione della coalizione e al relativo programma.

Ciascuna lista o coalizione di liste **deve altresì depositare un allegato al programma di governo** - pena l'esclusione dalla consultazione elettorale - in cui dichiara **se intende o meno affrontare** - nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste partecipanti alle elezioni consegua il numero minimo di voti validi richiesti per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti - **la fase di negoziazione per formare la maggioranza, con l'indicazione delle liste o coalizioni di liste con cui intende negoziare**. Tale dichiarazione deve essere presentata anche qualora la lista o la coalizione di liste non intenda affrontare con nessuna altra lista o coalizioni di liste la negoziazione. In questo caso nella dichiarazione andrà indicata tale volontà. La lista o la coalizione di liste che ha ricevuto dalla Reggenza il mandato per formare la maggioranza di governo non può affrontare la negoziazione con liste o coalizioni di liste non indicate nell'allegato al programma di governo.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a 60 e non inferiore a 12. **Le liste non possono contenere più di 2/3 di candidati dello stesso genere.**

Per ciascun candidato deve essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio in Repubblica.

Non è possibile candidarsi in più di una lista. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia candidato in più di una lista le candidature sono tutte nulle.

Insieme alla lista deve essere presentato il modello di **contrassegno**, il **programma di governo** e **l'ordine dei candidati nella lista**. Devono essere altresì indicati il delegato effettivo e il delegato supplente della lista medesima, autorizzati a ricevere le notifiche e a partecipare alle operazioni dell'Ufficio Elettorale Centrale.

Deve essere depositata copia della **dichiarazione dei redditi** (modulo IGR-G o IGR-L) di ciascun candidato, copia del modulo riepilogativo della DAPEF, l'eventuale dichiarazione di **ulteriori redditi** e di **partecipazioni in società**. Infine, i candidati alle elezioni politiche devono presentare sotto la propria responsabilità civile e penale dichiarazione attestante la non appartenenza, né attuale né pregressa, ad associazioni segrete, al momento della candidatura.

5. CHI PUÓ ESSERE CANDIDATO (elettorato passivo)

Oltre alle condizioni per essere elettore, sono requisiti indispensabili per essere eleggibili:

- a) l'aver compiuto **21 anni di età entro il giorno delle elezioni**;
- b) l'aver il domicilio in Repubblica;
- c) non far parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;
- d) non essere Agente diplomatico o consolare;
- e) non esercitare le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco.

I membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, effettivi e supplenti, **non possono essere candidati in elezioni politiche**.

6. INCOMPATIBILITÀ DEGLI ELETTI

La Legge elettorale prevede altresì le seguenti incompatibilità per gli eletti:

- a) non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale i **parenti** in linea retta di primo grado, i **coniugi**, i **conviventi e coloro che abbiano contratto un legame di unione civile** ai sensi della Legge 20 novembre 2018 n.147 e successive modifiche. In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti;
- b) la carica di Capitano di Castello o membro di Giunta è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale: il Capitano di Castello o il membro di Giunta che vengano eletti membri del Consiglio e il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta devono optare per uno dei due mandati entro il termine di 15 giorni, altrimenti l'eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell'ultima elezione;

L'incarico di Consigliere è altresì incompatibile con:

- a) la rappresentanza legale o le cariche elettive negli organi dirigenti delle **Organizzazioni Sindacali** e nel Comitato Esecutivo del **CONS**;
- b) la presidenza di **federazioni sportive**;
- c) la presidenza o la segreteria generale delle **Associazioni Economiche di Categoria**;

- d) le cariche elettive negli **organi di amministrazione e di controllo** della **Banca Centrale**, di **Enti Pubblici** e di **Aziende Pubbliche**;
- e) la presidenza di fondazioni bancarie;
- f) le cariche direttive o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli **istituti bancari e finanziari**;
- g) l'appartenenza ad una associazione segreta;
- h) le incompatibilità speciali previste dalla Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche.

Il Consigliere che si trovi in una di queste condizioni di incompatibilità deve manifestare la volontà di optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i 3 mesi successivi, pena la decadenza automatica dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

7. COME SI VOTA

7.1 PRIMO TURNO DI VOTAZIONE

Nel primo turno di votazione **il voto è di lista**, salvo il caso in cui l'elettore preferisca votare per la coalizione senza votare alcuna lista, con la possibilità di poter esprimere preferenza.

7.2.1 Cosa deve fare l'elettore al seggio

Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti di **certificato elettorale** e di un **documento di riconoscimento** completo di fotografia, anche scaduto, purché sia rilasciato da un Ufficio abilitato della Repubblica.

In mancanza di tale documento, l'elettore può essere ammesso a votare se il Presidente o uno degli scrutatori lo conoscono personalmente e ne attestano l'identità.

Se costoro non sono in grado di accertare l'identità, questa può essere attestata con la firma di due elettori iscritti in una delle sezioni elettorali appartenenti al medesimo Castello e la cui identità sia nota all'Ufficio di sezione medesimo.

Per gli elettori iscritti nelle sezioni elettorali di Dogana il riconoscimento può avvenire ad opera di altri due elettori iscritti in una delle medesime sezioni.

Accertata l'identità dell'elettore il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale relativo al primo turno di votazione e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.

L'elettore si reca da solo nella cabina elettorale per esercitare il voto personalmente, salvi i casi in cui, per impedimenti fisici quali cecità, non uso delle mani, affetti da paralisi e altri gravi impedimenti, attestati da apposito certificato medico, necessiti dell'assistenza di un accompagnatore.

L'accompagnatore può essere un elettore appartenente alla famiglia dell'assistito o altro elettore volontariamente scelto; in ogni caso deve essere iscritto in una sezione elettorale. L'elettore può svolgere la funzione di

accompagnatore per un solo elettore e di ciò è fatta menzione nel suo certificato elettorale.

Il certificato medico è valido solo se rilasciato da un Sanitario dell'Istituto Sicurezza Sociale, purché non candidato alle elezioni, o di certificato vistato dal Direttore Dipartimento Ospedaliero.

E' vietato introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari e altri apparecchi in grado di fotografare o registrare immagini, a pena di nullità della scheda e conseguente applicazione di sanzioni penali.

L'elettore deve consegnare al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione le apparecchiature di cui sopra, che gli saranno riconsegnate dopo l'espressione del voto.

7.2.2 Come si esprime il voto

Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita copiativa, **un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude.** Il voto di lista è valido anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull'eventuale contrassegno o sul nome della coalizione e, comunque, all'interno del riquadro che li contiene.

Se l'elettore intende votare la sola coalizione, deve tracciare un segno sul nome della coalizione o sul suo eventuale simbolo o all'interno del rettangolo che li contiene.

L'elettore, residente in territorio, può manifestare la **preferenza per tre candidati** appartenenti alla lista prescelta mentre **l'elettore residente fuori territorio** può manifestare la **preferenza per un unico candidato** appartenente alla lista prescelta.

A tal fine, sulla scheda, l'elettore troverà stampate apposite righe su cui indicare il nome e il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, oppure entrambi, del candidato o dei candidati prescelti.

Se più candidati hanno lo stesso cognome, l'elettore deve indicare anche il nome; se hanno lo stesso nome e cognome, anche la data di nascita.

Se un candidato ha più cognomi, è sufficiente indicare uno dei due, salvo che vi sia il rischio di confonderlo con altro candidato, nel qual caso deve scrivere entrambi i cognomi.

Se l'elettore non ha indicato il contrassegno di lista, ma ha espresso una o più preferenze di una medesima lista (con nome e cognome o con cognome e numero corrispondente), il voto si intende inequivocabilmente dato alla lista cui appartengono i nominativi indicati.

7.2.3 Schede elettorali

Le **schede elettorali** sono fornite dall'Ufficio Elettorale di Stato, devono recare il timbro della Sezione e sul dorso la firma del Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione o di uno scrutatore da questi delegato.

Le liste possono presentarsi da sole o coalizzate tra di loro, pertanto, l'elettore troverà nella scheda elettorale i contrassegni delle liste che partecipano alle elezioni ed i nomi, ed eventuali contrassegni, delle coalizioni. La lista è, infatti, identificata dal solo contrassegno, mentre la coalizione è sempre identificata con un nome, in quanto il simbolo è facoltativo. L'ordine di sequenza sulla scheda, sia delle coalizioni che delle liste, è dato da apposito sorteggio.

Nella scheda degli **elettori residenti in territorio** sono tracciate **tre linee orizzontali** su cui l'elettore può esprimere **la preferenza sino a tre candidati**; nella scheda degli **elettori residenti all'estero** sarà altresì tracciata **una linea orizzontale** su cui l'elettore può esprimere **la preferenza per un solo candidato**.

La legge indica i modelli di scheda sulla base dei quali la Commissione Elettorale adotta la scheda da utilizzare nella specifica consultazione elettorale, tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni che sono ammesse alla consultazione medesima.

7.2.4 Nullità delle schede e delle preferenze

Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle di Stato;
- b) non rechino il timbro della Sezione;
- c) non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
- d) presentino scritture o segni artificiali e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- e) contengano l'espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengono l'espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;
- f) non siano compilate con la matita copiativa.

Sono, inoltre, nulle le preferenze che:

- a) non consentano di individuare il candidato per cui sono state espresse;
- b) siano date a un candidato di una lista diversa da quella votata;
- c) siano espresse in numero maggiore a quello consentito (3 per gli elettori residenti in territorio, 1 per gli elettori residenti all'estero).

Ancorché siano nulle le preferenze, il voto di lista resta valido.

7.2.5 Cosa deve fare l'elettore dopo avere espresso il voto

Terminata l'operazione di voto l'elettore consegna la scheda chiusa e la matita copiativa al Presidente che, accertata la chiusura della scheda e la sua conformità, la inserisce nell'apposita urna.

Eventuali irregolarità:

- a) se la scheda non è chiusa, l'elettore viene invitato a tornare in cabina per chiuderla e, una volta chiusa, la riconsegna al Presidente che la deposita nell'urna;

- b) se manca il bollo o la firma, la scheda è firmata dal Presidente e da uno scrutatore ed allegata nel verbale: non può essere immessa nell'urna e l'elettore che l'ha presentata non può più votare;
- c) se la scheda non è restituita, di ciò viene fatta menzione nel verbale.

7.3 SECONDO TURNO DI VOTAZIONE - BALLOTTAGGIO (eventuale)

7.3.1 Quando si procede al ballottaggio

Si procede con il turno di ballottaggio, indetto dalla Reggenza con proprio decreto, se nel primo turno delle votazioni nessuna lista o coalizione di liste raggiunge la maggioranza del 50% + 1 dei voti validamente espressi oppure non riesce a conseguire i 30 dei 60 quozienti in Consiglio Grande e Generale, né quando nessuno dei due mandati conferiti dalla Reggenza alle liste o alle coalizioni di liste che hanno conseguito la maggioranza relativa dei voti diano esito positivo, non riuscendo a costituire una maggioranza di Governo con le liste, o coalizioni di liste indicate per la negoziazione.

7.3.2 A cosa serve il ballottaggio

La votazione di ballottaggio ha l'esclusiva funzione di stabilire quale delle due formazioni che hanno conseguito le cifre elettorali più alte nel primo turno vince le elezioni e consegue il premio di stabilità, in quanto l'assegnazione proporzionale dei seggi in Consiglio Grande e Generale e l'individuazione degli eletti sono determinate dall'esito del primo turno di votazione.

Nel ballottaggio, pertanto, **l'elettore può esprimere unicamente il voto per una delle due liste o coalizioni di liste in competizione e non si esprimono preferenze.**

7.3.3 Cosa deve fare l'elettore al seggio

Gli elettori devono presentarsi ai seggi muniti del medesimo **certificato elettorale esibito al primo turno**, che pertanto va conservato, e di un documento di riconoscimento.

Si applicano tutte le modalità di identificazione previste per il primo turno.

Accertata l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale relativo al turno di ballottaggio e consegna all'elettore una scheda piegata ed una matita copiativa.

7.3.4 Come si esprime il voto

L'elettore, recatosi in cabina elettorale, esprime il voto per la lista non coalizzata o la coalizione ammesse al ballottaggio. Il voto si esprime tracciando sulla scheda un segno sul contrassegno di una lista non coalizzata o nel riquadro che lo contiene oppure sul nome o sull'eventuale contrassegno di una coalizione o nel rettangolo che li contiene, oppure sul simbolo di una o più liste facenti parte della stessa coalizione o nel rettangolo che li contiene. L'elettore può altresì esprimere validamente il proprio voto per una coalizione e una o più liste appartenenti alla stessa coalizione.

7.3.5 Cosa deve fare l'elettore dopo avere espresso il voto

Terminata l'operazione di voto l'elettore consegna la scheda chiusa e la matita copiativa al Presidente il quale, accertata la chiusura della scheda e la sua conformità, la inserisce nell'apposita urna.

Si osservano per il turno di ballottaggio tutte le norme del primo turno di votazione relativamente al voto assistito; il divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari ed apparecchi fotografici, nonché le eventuali irregolarità.

7.3.6 Schede elettorali

Anche le schede elettorali per il turno di ballottaggio sono fornite dall'Ufficio Elettorale di Stato, devono recare il timbro della sezione e, sul dorso, la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore da questo delegato.

Sulla scheda elettorale utilizzata per il ballottaggio la collocazione da sinistra a destra delle coalizioni di liste ovvero delle liste non coalizzate è data dal sorteggio.

Nel caso in cui siano due coalizioni di liste a partecipare al ballottaggio, le schede riprodurranno, racchiusi in due distinti riquadri, in alto il nome e l'eventuale contrassegno della coalizione e, sotto, i contrassegni delle liste che ne fanno parte. Nell'ipotesi che partecipi al ballottaggio una lista non coalizzata, nella scheda sarà riportato il contrassegno di tale lista racchiuso in distinto rettangolo.

7.3.7 Nullità delle schede

Sono nulle le schede che:

- a) non siano quelle di Stato;
- b) non rechino il timbro della sezione;
- c) non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;
- d) presentino scritte o segni artificiali e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;
- e) non siano compilate con la matita copiativa;
- f) contengano l'espressione del voto per più di una lista non appartenenti alla medesima coalizione, o contengano l'espressione del voto per più di una coalizione o lista non coalizzata.

8. UFFICI ELETTORALI (seggi elettorali)

8.1 UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

8.1.1 Composizione

Ogni Ufficio elettorale di sezione (seggio elettorale) è costituito da un Presidente e da due scrutatori. Il seggio speciale istituito presso l'Ospedale di Stato si compone invece di un Presidente e quattro scrutatori.

Per svolgere la funzione di Presidente di seggio o di scrutatore è necessario essere elettore, laureato o diplomato. I Presidenti di seggio sono estratti tra coloro che hanno già svolto in precedenza funzioni di scrutatore o di Presidente.

Non possono ricoprire l'incarico di Presidente e di scrutatore i Segretari di Stato, i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale, i candidati nelle elezioni in atto, i membri della Commissione Elettorale, i Magistrati e i Cancellieri del Tribunale, i Capitani di Castello e i membri di Giunta, i delegati di lista effettivi e supplenti.

Coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti e non versino nelle superiori incompatibilità possono dare la propria disponibilità a ricoprire le funzioni di Presidente di seggio e di scrutatore entro il 31 dicembre precedente le elezioni, notificandola all'Ufficio Elettorale di Stato, che provvede alla formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori.

La Commissione Elettorale procede al sorteggio di Presidenti e scrutatori iscritti nelle liste, disponendo anche per le sostituzioni in caso di impedimento, entro il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni.

La legge prevede che nel sorteggio debbano avere priorità i Presidenti e gli scrutatori per i quali sia stata attestata l'iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro.

Contro la formazione della lista dei Presidenti e degli scrutatori è prevista la possibilità di reclamo, cui si applicano le medesime procedure disposte per i reclami alle iscrizioni o alle esclusioni dalle liste elettorali: il reclamo può essere presentato dall'interessato all'Ufficio di Stato Civile entro le ore 12:00 del 28 febbraio di ogni anno. Il Commissario della Legge è chiamato a pronunciarsi entro il 15 marzo.

La disponibilità data a ricoprire la funzione di Presidente di seggio o scrutatore è revocabile; Nel qual caso ci si astenga da tali funzioni senza giustificato motivo è applicata una sanzione pecuniaria di 250,00 euro.

In ogni seggio elettorale sono altresì presenti i **rappresentanti delle liste dei candidati**, designati dalle liste medesime entro le ore 12:00 del terzo giorno antecedente le votazioni, per i quali **valgono le stesse incompatibilità** disposte per i Presidenti di seggio e gli scrutatori. Questi hanno diritto di assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale, ma possono essere allontanati dai Presidenti qualora esercitino in qualsiasi forma pressioni o turbino il regolare e sereno svolgimento delle elezioni.

Le norme riguardanti i Presidenti di seggio e gli scrutatori si estendono anche alla eventuale votazione di ballottaggio.

8.1.2 Apertura e chiusura del seggio

Il Presidente di seggio, dopo aver ricevuto dalla Commissione Elettorale il materiale per le elezioni, alle ore 6 del giorno delle votazioni costituisce l'Ufficio elettorale di sezione chiamando a farne parte gli scrutatori e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Il Presidente designa uno scrutatore quale Vice Presidente ed un altro scrutatore quale Segretario; successivamente, dopo aver verificato il numero degli iscritti,

avvalendosi della collaborazione degli scrutatori, provvede ad apporre il timbro della sezione e a firmare le schede sul dorso. Durante lo svolgimento di queste operazioni nessuno può allontanarsi dalla sala.

Al termine, il Presidente dichiara aperta la votazione.

Durante tutte le operazioni di voto almeno due dei tre componenti il seggio devono essere sempre presenti. Se si assenta il Presidente o il Segretario le rispettive funzioni sono assunte dal Vice Presidente.

Le operazioni di voto restano aperte normalmente fino alle ore 20:00. Possono prolungarsi oltre questo orario se giungono ininterrottamente elettori per votare. Tuttavia, dopo le ore 21:00 il Presidente accerta il numero degli elettori presenti che ancora non hanno votato e consente solamente a questi di votare. Poi dichiara definitivamente chiusa la votazione.

Nella sala delle votazioni non può entrare nessuno se non munito di certificato elettorale di iscrizione nella lista di quella stessa sezione. Il Presidente è responsabile del servizio d'ordine nella sala della votazione; gli agenti incaricati del servizio d'ordine possono entrare nella sala solo se lo richiede il Presidente. Il Presidente, gli scrutatori e i rappresentanti delle liste votano nella sezione dove esercitano le loro funzioni.

8.2 UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI

8.2.1 Composizione

Per garantire maggiormente la segretezza del voto, sono istituiti gli Uffici elettorali intersezionali, composti da **almeno due Uffici elettorali di sezione (sezioni)**.

L'Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti delle sezioni ed è presieduto da uno di essi preventivamente estratto a sorte dalla Commissione Elettorale. Ne fanno altresì parte tutti gli scrutatori delle singole sezioni elettorali confluenti. Il più giovane tra gli altri Presidenti funge da Segretario, il più anziano da Vice Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ha diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale intersezionale un rappresentante per ogni lista di candidati.

8.2.2 Funzioni

L'Ufficio elettorale intersezionale si costituisce al momento della conclusione delle operazioni di voto e dei relativi successivi adempimenti da parte dell'Ufficio elettorale di sezione.

Le schede votate e ancora sigillate di tutti gli Uffici elettorali di sezione confluiscono nell'Ufficio elettorale intersezionale, il quale le smista e le distribuisce equamente ad ogni Ufficio di sezione per le operazioni di scrutinio.

Con decreto delegato è stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un'unica sezione non è costituito l'Ufficio elettorale intersezionale: in questo caso è l'Ufficio elettorale di sezione che procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione medesima.

9. OPERAZIONI DI SCRUTINIO

9.1 FASE I^

Dopo la chiusura della votazione, l'Ufficio elettorale di sezione:

1. conta le schede non utilizzate, sigillandole in apposito plico;
2. conta le schede deteriorate e sostituite, sigillandole anche esse in apposito plico;
3. conta i tagliandi dei certificati degli elettori ammessi al voto e li sigilla in apposito plico;
4. estrae dall'urna le schede votate, **mantenendole chiuse**, e le conta; quindi le immette nuovamente nell'urna che viene chiusa e sigillata e poi recapitata all'Ufficio elettorale intersezionale a cura di ciascun Presidente di seggio, congiuntamente al verbale firmato dai membri dell'Ufficio elettorale di sezione in cui deve essere registrata ogni operazione effettuata.

9.2 FASE II^

Il Presidente dell'Ufficio elettorale intersezionale apre in sequenza le urne dei singoli Uffici di sezione, smista le schede in esse contenute e, dopo averle contate, le distribuisce equamente, **mantenendole chiuse**, ad ogni Ufficio di sezione per il successivo spoglio.

9.3 FASE III^

Ciascun Ufficio elettorale di sezione, dato atto nel verbale del numero delle schede assegnate, procede allo scrutinio delle stesse nel seguente ordine:

1. estrae dall'urna ad una ad una le schede;
2. accerta i voti validi, quelli nulli e le schede bianche;
3. conta i voti riportati dalle singole liste;
4. attraverso il Presidente comunica i risultati di lista e di coalizione;
5. subito dopo esamina nuovamente le schede ad una ad una per accertare i voti preferenziali riportati dai singoli candidati.

Terminato lo spoglio il Presidente ne rende pubblico il risultato; il verbale della sezione, firmato dai membri della sezione stessa, unitamente a tutto il materiale racchiuso in plico sigillato e ugualmente firmato, è recapitato, a cura del Presidente della sezione, al Presidente della Commissione Elettorale (Segretario di Stato per gli Affari Interni).

Verbali delle sezioni

Nel verbale di ciascuna sezione elettorale devono essere registrate tutte le operazioni di spoglio compiute dall'Ufficio stesso, nell'ordine sopra indicato e ininterrottamente fino al loro espletamento; devono essere annotati i reclami avanzati e le decisioni assunte in prima istanza sulle contestazioni insorte in relazione alla regolarità delle schede. Ai verbali devono essere unite le schede nulle, le bianche, le contestate, nonché le proteste scritte ed ogni altro documento relativo alle operazioni.

10. ASSEGNAZIONE DEI SEGGI

10.1 UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

L'assegnazione dei seggi e la proclamazione della lista o della coalizione di liste vincitrice avvengono a seguito delle operazioni che è chiamato ad espletare l'Ufficio Elettorale Centrale, il giorno successivo alle elezioni, nella sala del Consiglio Grande e Generale, a partire dalle ore 14:00, sotto la Presidenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni. Costituiscono l'Ufficio Elettorale Centrale i Presidenti di ciascuna sezione elettorale; può intervenire un delegato per ciascuna lista di candidati. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni può farsi assistere da uno o più esperti da lui scelti.

10.2 COMPUTO DEI VOTI

Sulla base dei verbali compilati dalle singole sezioni, l'Ufficio Elettorale Centrale somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato. Questa operazione determina la **cifra elettorale di ogni lista** e la **cifra individuale di ogni candidato**.

10.2.1 Cifra elettorale di lista

La cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dalla somma dei voti validi che quella lista ha ottenuto in tutte le sezioni, serve per determinare:

- a) l'ammissione della lista alla distribuzione dei seggi;
- b) il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.

Ciascuna lista ha diritto ad essere rappresentata in Consiglio Grande e Generale se ottiene una cifra elettorale di lista pari o superiore al 5% del numero totale dei voti validi. La lista che consegue una percentuale di voti validi inferiore a quella dello sbarramento non ottiene alcuna rappresentanza in seno al Consiglio Grande e Generale.

10.2.2 Cifra individuale dei candidati

La cifra individuale di ciascun candidato, data dalla cifra elettorale di lista cui appartiene quel candidato, sommata alle preferenze che quel candidato ha riportato in tutte le sezioni elettorali, determina la graduatoria dei candidati

all'interno della lista. In caso di parità di cifra individuale, viene proclamato eletto il candidato:

- a) di genere femminile;
- b) con maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
- c) con maggiore età anagrafica.

10.2.3 Cifra elettorale di coalizione

La cifra elettorale di coalizione è data dalla somma della cifra elettorale di ciascuna lista facente parte della coalizione medesima, comprese quelle non ammesse alla distribuzione dei seggi perché non hanno raggiunto il quoziente del 5%, e dei voti espressi unicamente nei confronti della coalizione, senza espressione del voto di lista.

10.3 CHI VINCE LE ELEZIONI?

Vince le elezioni la lista o la coalizione di liste che riesce a conseguire la metà più 1 dei voti validamente espressi. In caso di mancato raggiungimento di tal numero di voti, vince le elezioni la lista o la coalizione di liste che ottiene almeno 30 dei 60 posti in Consiglio Grande e Generale, in base al sistema proporzionale di conteggio da sempre utilizzato (metodo D'Hondt).

Se nel primo turno delle votazioni nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza della metà + 1 dei voti e non riesce neppure a conseguire i 30 dei 60 quozienti in Consiglio Grande e Generale, **la Reggenza, conferisce alla lista o coalizione di liste che abbia raggiunto la maggioranza relativa dei voti un mandato di quindici giorni per formare la maggioranza attraverso l'accordo con le liste o le coalizioni di liste indicate nella dichiarazione depositata all'atto della presentazione** purchè mantengano la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale e la maggioranza che si andrà a costituire raggiunga il numero di almeno 35 seggi.

Se il mandato ha esito negativo, la Reggenza conferisce **un nuovo mandato**, con le medesime modalità e gli stessi vincoli temporali del precedente, **alla lista o coalizione di liste arrivata seconda al primo turno** della consultazione elettorale.

Esperita e conclusa con esito positivo la fase di negoziazione, la Reggenza ne dà immediata comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in qualità di Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base delle risultanze del medesimo Ufficio, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita.

Nel caso in cui nessuno dei due mandati conferiti dia esito positivo, **la Reggenza con proprio decreto indice la votazione di ballottaggio** fra le due liste o coalizioni di liste che al primo turno abbiano conseguito le cifre elettorali più alte.

La votazione di ballottaggio ha l'esclusiva funzione di stabilire quale delle due formazioni in competizione vince le elezioni e consegue il premio di stabilità, in quanto l'assegnazione proporzionale dei seggi in Consiglio Grande e Generale e l'individuazione degli eletti sono determinate dall'esito del primo turno di votazione.

10.4 COME SI ASSEGNANO I SEGGI

All'assegnazione dei seggi si procede con il criterio proporzionale (metodo D'Hondt) e cioè nel modo seguente:

- a) si escludono le liste non ammesse all'assegnazione dei seggi in quanto non hanno raggiunto la percentuale minima richiesta;
- b) si divide ciascuna cifra elettorale conseguita da ciascuna lista (ovviamente quelle ammesse alla distribuzione dei seggi) successivamente per 1, 2, 3, 4 e così via fino a concorrenza del numero di 60 membri del Consiglio Grande e Generale;
- c) si dispongono i quozienti così ottenuti in ordine decrescente dal più alto al più basso.

A chi vince le elezioni viene assegnato il **"premio di stabilità"** per garantire alla maggioranza di governo **almeno 35 seggi in Consiglio Grande e Generale**. Pertanto, se **la lista o coalizione che risulta vincente** non arriva a conseguire 35 seggi, **le vengono assegnati i seggi mancanti per arrivare a 35. I seggi aggiuntivi sono da sottrarre a quelle liste che hanno ottenuto i quozienti più bassi** e non fanno parte della coalizione o lista vincitrice.

10.4.1 Vittoria al primo turno di votazione

Se già al primo turno di votazione risulta vincente una lista o una coalizione di liste, avendo ottenuto il 50% +1 dei voti validi o almeno i 30 dei 60 posti in Consiglio Grande e Generale, l'Ufficio Elettorale Centrale, terminate le operazioni di cui sopra, **proclama ufficialmente i candidati eletti nonché la lista o coalizione di liste vincitrice delle elezioni**, riportando la maggioranza dei seggi e **l'eventuale premio di stabilità**.

10.4.2 Eventuale fase di negoziazione

Se nel primo turno di votazione nessuna coalizione o lista raggiunge la maggioranza della metà + 1 dei voti e non riesce a conseguire i 30 dei 60 quozienti in Consiglio Grande e Generale, **la Reggenza, conferisce il mandato, o i mandati, per formare la maggioranza alla/e lista/e o coalizione/i di liste come indicato al superiore punto 10.3**.

Esperita e conclusa con esito positivo la fase di negoziazione, la Reggenza ne dà immediata comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che, in qualità di Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale, **sulla base delle risultanze del medesimo Ufficio**, procede alla proclamazione ufficiale degli eletti, riportando la composizione dei seggi della maggioranza che si è costituita. **In questo caso non si procede all'assegnazione del premio di stabilità in quanto le liste o coalizioni di liste che formeranno la**

maggioranza a seguito dell'esito positivo della negoziazione, devono già aver conseguito complessivamente almeno 35 seggi.

10.4.3 Eventuale ballottaggio

Se invece occorre procedere al ballottaggio, in quanto nessuno dei due mandati conferiti ha dato esito positivo, l'Ufficio Elettorale Centrale verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi e procede **all'assegnazione dei seggi, tenuto conto anche del premio di stabilità,** proclamando ufficialmente gli eletti e la lista o coalizione di liste risultata vincente.

11. CAMPAGNA ELETTORALE

11.1 INFORMAZIONE AI CITTADINI

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione sono incaricate per legge di provvedere a:

- garantire la programmazione di **trasmissioni** radiotelevisive per il confronto fra liste e fra coalizioni di liste;
- inviare ad ogni famiglia una **pubblicazione** contenente i programmi di governo ed i candidati presentati dalle liste e dalle coalizioni;
- predisporre un **sito internet** con spazi autogestiti che raccolga il materiale propagandistico delle liste e delle coalizioni;
- organizzare **confronti e dibattiti** fra liste e coalizioni di liste nei Castelli della Repubblica;
- organizzare incontri delle liste e coalizioni con gli elettori nelle principali **sedi consolari**.

11.2 TEMPI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

La campagna elettorale per il primo turno di votazione **è aperta il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni e termina alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello delle elezioni.**

Per l'eventuale turno di ballottaggio la relativa campagna elettorale è aperta con l'emissione del decreto reggenziale che indice il ballottaggio medesimo e avrà fine alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello delle elezioni. Alla campagna elettorale per il ballottaggio possono partecipare le stesse liste ammesse al primo turno di votazione.

11.3 PROPAGANDA ELETTORALE

11.3.1 Affissioni

Durante la campagna elettorale è data facoltà alle liste di affiggere stampati, giornali, murali, manifesti, immagini rappresentative del pensiero che costituiscono manifestazione di propaganda.

Tale affissione è consentita solo attraverso tabelloni di dimensioni uniformi, collocati nel territorio dei singoli Castelli, in spazi appositamente individuati dalla Commissione Elettorale, non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni. Nello stesso termine gli spazi vengono assegnati alle liste che partecipano alle elezioni. Ogni lista ha diritto ad una superficie di uguali dimensioni. Se non è possibile collocare il tabellone in un unico spazio, questo potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini.

L'esposizione fuori dagli spazi assegnati dalla Commissione Elettorale è vietata. A fini propagandistici è vietato altresì utilizzare spazi privati che consentono una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc...), su palloni o areostati ancorati al suolo, nonché mezzi mobili ed attrezzature, ad eccezione di quelli per la propaganda e lo svolgimento di comizi e riunioni all'aperto. E' vietata ogni propaganda mediante striscioni o insegne luminose, nonché il lancio di volantini.

Nelle sedi dei partiti e delle associazioni politiche è consentito l'utilizzo delle normali insegne indicative.

11.3.2 Comizi e riunioni all'aperto

I comizi e le riunioni all'aperto sono consentiti nei giorni di campagna elettorale, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, previa notifica del delegato di lista al Comando della Gendarmeria almeno 24 ore prima dello svolgimento degli stessi, con indicazione di orario e luogo.

E' consentito l'utilizzo di altoparlanti e apparecchi sonori per la divulgazione di notizie o messaggi dalle ore 15:00 alle ore 22:00 di ogni giorno.

11.3.3 Divieti

Fuori dal periodo di cui al precedente punto è vietata ogni forma di propaganda elettorale, con qualsiasi mezzo essa sia attuata.

Nel giorno delle elezioni, all'esterno e nelle immediate vicinanze dei seggi, non possono essere poste attrezzature, ancorché mobili di partiti, gruppi politici, associazioni; è vietato l'uso di qualsiasi segno distintivo di riconoscimento e comunque di **qualsunque segno possa costituire la manifestazione di una scelta politica.**

Ai candidati delle liste partecipanti alle elezioni è altresì vietato sostare all'interno e nelle immediate vicinanze dei seggi durante l'apertura degli stessi ed oltre il periodo strettamente necessario per esprimere il proprio voto, per evitare che la loro presenza possano condizionare, fare pressione od opera di propaganda nei confronti di chi è in attesa di votare.

La legge prevede l'applicazione di sanzioni penali a carico di chi sottragga o distrugga materiale propagandistico, ne impedisca l'affissione o la diffusione o, non avendone titolo, affigga o faccia affiggere materiale propagandistico sia negli spazi consentiti che altrove.

Sono previste sanzioni penali anche a carico di chi svolga attività di propaganda elettorale al di fuori dei tempi previsti per la campagna stessa ed a chi impedisca o turbi una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata.

12. DISCIPLINA PENALE

Il Codice Penale, nel Titolo IV (Reati contro lo Stato) prevede un apposito Capitolo (Capitolo VI) intitolato "Reati contro i diritti politici". Gli articoli dal 394 al 399 intendono, infatti, tutelare il principio democratico nell'esplicazione della funzione elettorale nonché il libero esercizio dei diritti politici che a tale funzione sono intrinsecamente connessi.

L'articolo 394 **incrimina non solo le pressioni illecite esercitate al fine di indurre l'elettore a votare o non per un determinato candidato**, ma anche quelle dirette a fargli sottoscrivere dichiarazioni di presentazione di candidature, proposte di legge e referendum, essendosi inteso garantire tutte le possibili forme di manifestazione di volontà popolare. Con questo articolo è punito chiunque in occasione di votazioni di Stato usi violenza, minaccia o inganno oppure offra o prometta utilità non dovute, per indurre un elettore a: firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura; presentare una proposta di legge o un referendum; astenersi dal voto; votare o non votare per un determinato candidato o simbolo.

La pena è applicata anche al cittadino che accetta l'utilità non dovuta; se però questi **rende confessione spontanea e utile, la recente riforma elettorale ne esclude la punibilità**. Viene così incoraggiata la denuncia del fenomeno del "voto di scambio".

Il successivo articolo 395 punisce le manovre dirette a violare la segretezza del voto già manifestato. Sia nell'articolo 394 sia nell'articolo 395 viene usata l'espressione "votazione di Stato" per render palese che la tutela concerne tutte le elezioni o votazioni e non soltanto le elezioni politiche.

L'articolo 397 colpisce le frodi ed i brogli posti in essere per alterare il risultato delle votazioni.

L'articolo 396 incrimina ogni altra violenza contro i diritti politici, mentre l'articolo 398 è volto ad assicurare la tranquillità nello svolgimento dei comizi e delle adunanze elettorali.

Con l'articolo 399 si è inteso infine garantire i cittadini contro usurpazioni dei diritti politici loro spettanti ad opera di stranieri od apolidi non ammessi a goderne.

13. COSA SUCCEDDE DOPO LE ELEZIONI

Dopo aver espletato tutte le funzioni di competenza l'Ufficio Elettorale Centrale consegna tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni, il quale:

- a) nel caso in cui, in base al risultato del primo turno delle consultazioni, siano rispettate le condizioni per determinare la vittoria della lista o coalizione di liste, esaurite le operazioni sopra indicate, rende pubblico l'esito delle elezioni e notifica la nomina a ciascun candidato eletto membro del Consiglio Grande e Generale; contestualmente dispone la

trasmissione della documentazione dell'Ufficio Elettorale Centrale alla Giunta Permanente delle Elezioni;

- b) nel caso in cui nessuna lista o coalizione di liste consegua il numero minimo di voti validi per la vittoria elettorale e neppure i 30 (trenta) quozienti, trasmette alla Reggenza copia conforme del verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale per gli adempimenti conseguenti relativi alla fase di negoziazione.

13.1 LA GIUNTA PERMANENTE DELLE ELEZIONI

13.1.1 Composizione

La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, **è eletta dal Consiglio Grande e Generale nella prima seduta** della legislatura. Non possono farne parte i Consiglieri, i Capitani di Castello o i membri di Giunta.

13.1.2 Funzioni

La Giunta Permanente delle Elezioni:

- a) esamina la documentazione ricevuta dall'Ufficio Elettorale Centrale;
- b) ascolta i ricorsi, riguardanti questioni di eleggibilità e di regolarità nelle operazioni elettorali. I ricorsi vanno presentati da cittadini elettori entro 5 giorni successivi a quello delle elezioni;
- c) provvede a radiare i candidati giudicati ineleggibili, sostituendoli con i candidati non eletti che, nella medesima lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.

13.2 ADEMPIMENTI IN CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Nella prima seduta del Consiglio Grande e Generale, (da tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'esito delle elezioni) **la Reggenza comunica l'esito delle elezioni**, propone la nomina dei componenti la Giunta Permanente delle Elezioni e dispone per la successiva convocazione del Consiglio che deve tenersi entro i successivi 15 giorni. In questa seconda seduta consiliare, la Reggenza dà lettura della relazione della Giunta. Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende semplicemente atto delle conclusioni della Giunta.

Se sono state avanzate gravi contestazioni o vi sia il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta possono essere oggetto di voto da parte del Consiglio.

Dopo la presa d'atto di cui sopra e la proclamazione dei Consiglieri eletti, questi ultimi prestano giuramento in aula secondo la formula letta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

I Consiglieri assenti nella seduta in cui si presta giuramento devono farlo all'inizio della prima seduta cui prendono parte e comunque entro 2 mesi dalla convalida della loro elezione, pena la decadenza dal mandato.

13.2.1 Conferimento del mandato

All'inizio della Legislatura, dopo la seduta di insediamento del Consiglio Grande e Generale, la Reggenza conferisce alla lista proclamata vincitrice delle ultime elezioni ovvero alla maggiore delle liste della coalizione vincitrice ovvero alla maggiore delle liste o alla maggiore delle liste appartenenti alla maggiore coalizione di liste che hanno sottoscritto l'accordo, a seguito dell'esito positivo della negoziazione, per la formazione del governo, il mandato per la presentazione del programma di governo e l'indicazione dei candidati per la nomina a membri del Congresso di Stato. Tali candidati, fatto salvo il caso che siano cosiddetti "tecnici" e dunque non membri del Consiglio Grande e Generale, devono essere indicati tra i Consiglieri della lista vincitrice ovvero delle liste appartenenti alla coalizione vincitrice ovvero delle liste o coalizioni di liste, che hanno sottoscritto l'accordo per la formazione della maggioranza di governo.

Quando il mandato dà esito positivo è convocato il Consiglio Grande e Generale per approvare il programma di governo e nominare il Congresso di Stato.

1) Qualora la vittoria elettorale sia conseguita al primo turno da una lista che si è presentata da sola, e detta lista non riuscisse a formare il Governo, la Reggenza convoca il Consiglio per certificare il **venir meno della maggioranza** e si indicano nuove elezioni.

2) Nel caso in cui la vittoria elettorale sia conseguita al primo turno da una coalizione di liste e il mandato affidato alla forza maggiore della coalizione vincitrice abbia esito negativo, la Reggenza procede convocando ciascuna forza politica appartenente alla coalizione vincitrice assegnando un nuovo termine, allo scadere del quale, se l'esito è negativo, la Reggenza convoca il Consiglio per certificare il **venir meno della maggioranza** e si indicano nuove elezioni.

3) Si procede, in analogia a quanto previsto al precedente punto 2) nel caso in cui la vittoria elettorale sia conseguita a seguito di negoziazione e di successivo accordo sottoscritto per la formazione della maggioranza.